

Codice A1207A

D.D. 2 luglio 2018, n. 145

**L.R. 24/2009, art. 6. Rigetto della richiesta di iscrizione nell'Elenco regionale delle Associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello regionale, presentata da U.Di.Con Piemonte.**

In data 26 aprile u.s. (ns. prot. 7809/A1207A) è pervenuta a questo ufficio richiesta di iscrizione nell'Elenco regionale delle Associazioni dei consumatori, previsto dall'art. 6 della L.R. 24/2009, da parte dell'Associazione U.Di.Con. Piemonte, avente sede in Torino, Via San Donato, n. 58.

Tale istanza è stata integrata con ulteriore documentazione lo scorso 8 giugno (ns. prot. 10567/A1207A dell'11/06/2018).

Esaminato quanto pervenuto si esclude il possesso dei requisiti di cui:

- alla lett. a) dall'art. 6 comma 2 della L.R. 24/2009, così come meglio specificato dal paragrafo 1, lett. a) dell'Allegato A) alla D.G.R. n. 46 – 13495 dell'8 marzo 2010;
- alla lett. b) dell'art. 6 comma 2 cit. così come meglio specificato dal paragrafo 1 lett. b) dell'all. A) cit.;
- alla lett. e) dell'art. 6 comma 2 cit. così come meglio specificato dal paragrafo 1 lett. e) e dal paragrafo 2 dell'all. A) cit.;
- alla lett. f) dell'art. 6 comma 2 cit. così come meglio specificato dal paragrafo 1 lett. f) e dal paragrafo 2 dell'all. A) cit.

Queste carenze erano già state evidenziate nel preavviso di rigetto dell'istanza inviato ex. art. 17 L.R. 14/10/2014, n. 14, a U.Di.Con. Piemonte il 13 giugno u.s. (ns. prot. 10812/A1207A) i cui contenuti qui integralmente si richiamano,

Il 22 giugno (ns prot. 11390) U.Di.Con. Piemonte ha presentato in esito al preavviso di rigetto ulteriore documentazione e memorie aggiuntive.

Esaminatele, si svolgono le seguenti ulteriori considerazioni:

1) rispetto al requisito di cui alla lett. a) dell'art. 6 comma 2 L.R. 24/2009, così come meglio specificato dal paragrafo 1, lett. a) dell'Allegato A) alla D.G.R. n. 46 – 13495 dell'8 marzo 2010, risulta indimostrata l'effettiva "operatività delle sedi e delle articolazioni organizzative di diretta erogazione di assistenza ai consumatori" di cui viene dichiarata l'esistenza sul territorio regionale giacchè non è stata presentata alcuna documentazione comprovante l'attività svolta in quelle sedi "nell'anno antecedente all'istanza di iscrizione", vale a dire nel 2017. Il requisito previsto dall'art. 6, comma 2 lett. a) cit. si traduce, infatti, nel dover dimostrare, tra l'altro, lo svolgimento di un'attività di assistenza ai consumatori in almeno quattro province, non necessariamente per i tre anni richiesti dalla medesima norma alla lett. f), ma, comunque per un periodo di tempo significativo tale da conferire plausibilità all'attività di assistenza dichiarata rispetto a quegli ambiti provinciali.

Nel caso di specie non è dimostrata, relativamente al 2017, alcuna attività di assistenza ai consumatori in province diverse da quella di Torino per la mancanza di qualunque elemento suscettibile di oggettivo riscontro, non risultando ovviamente all'uopo sufficienti i contratti di comodato delle rispettive sedi, fra l'altro stipulati negli ultimi giorni del 2017.

2) rispetto al requisito previsto dalla lett. b) dell'art. 6 comma 2 cit., così come meglio specificato dal paragrafo 1 lett. b) dell'all. A) cit., è da escludersi in capo all'Associazione richiedente un

“ordinamento a base democratica” almeno nell’accezione secondo la quale “per ordinamento a base democratica si intendono regole di funzionamento che garantiscano agli associati la possibilità di partecipare in condizione paritaria alle decisioni più significative della vita dell’Associazione (fra le quali necessariamente vanno annoverate (...) il bilancio)”. Secondo le regole statutarie dell’Associazione l’approvazione dei “bilanci preventivi e consuntivi” non spetta al “Congresso Regionale”, organo di natura assembleare di cui fanno parte la totalità dei soci, bensì al “Consiglio Regionale” (cfr. art. 37 dello Statuto), mero organo rappresentativo della componente assembleare. Né al riguardo rileva l’affermazione secondo la quale la “democraticità” risulta già dimostrata, in presenza di clausole statutarie di identico tenore valevoli sia per l’Associazione nazionale che per quella regionale, dall’intervenuta iscrizione dell’Associazione nazionale al Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti (CNCU).

Ben può infatti l’Amministrazione regionale inferire la “democraticità” da indici ordinamentali più pregnanti di quelli statali così rivendicando un’autonoma potestà di delibazione del requisito.

3) rispetto al requisito di cui alla lett. e) dell’art. 6 comma 2 cit. così come meglio specificato dal paragrafo 1 lett. e) e dal paragrafo 2 dell’all. A) cit., non risulta esistere un bilancio annuale delle entrate e delle uscite relativo all’esercizio finanziario 2017 conforme ai criteri e alle modalità di cui all’allegato B) della D.G.R. n. 46-13495 dell’8/3/2010.

Appare, al riguardo, del tutto singolare l’affermazione che soltanto dopo l’intervenuta iscrizione l’Associazione si atterrà alle regole bilancistiche sottese dal modello prescritto.

Come si evince infatti dalle motivazioni addotte nella D.G.R. n. 46-13495 cit. le prescrizioni bilancistiche *de quibus* rappresentano “prescrizioni minime inderogabili” finalizzate a garantire “trasparenza, comparabilità, effettività e verificabilità”.

Tutto ciò premesso e considerato che Il numero e la rilevanza delle carenze documentali evidenziate rendono ultronea ogni ulteriore verifica sull’effettività del numero dichiarato degli iscritti e sulla loro diffusione sul territorio regionale così come ogni altro approfondimento sulla rispondenza di quanto dichiarato alla realtà fattuale,

il Dirigente

viste le LL.RR. 23/2008, 24/2009 e 14/2014;

vista la D.G.R. n. 46-13495 dell’8/3/2010;

vista la richiesta di iscrizione nell’Elenco regionale delle associazioni dei consumatori, previsto dall’art. 6 della L.R. 24/2009, da parte dell’Associazione U.Di.Con. Piemonte del 26/04/2018 (ns. prot. n. 7809/A1207A), integrata dalla nota dell’8/06/2018 (ns. prot.7809/A1207A dell’11/06/2018);

vista la nota di avvio del procedimento del 2/05/2018, prot. 7988/A1207A;

vista la nota di preavviso di rigetto dell’istanza del13/06/2018, prot. 10812/A1207A;

esaminate la documentazione e le memorie di U.Di.con Piemonte del 22/06/2018, prot. 11390/A1207A e del 25 /06/2018, prot. 11508/A1207A;

visto il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni”;

attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto,

determina

di non accogliere, per le ragioni illustrate in premessa, la richiesta d'iscrizione nell'Elenco regionale delle Associazioni dei consumatori previsto dall'art. 6 della L.R. 24/2009, presentata da U.Di.Con. Piemonte avente sede in Torino, Via San Donato, n. 58.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. legge 241/90 s.m.i., si precisa che contro la presente determinazione può essere presentato ricorso al T.A.R. entro sessanta giorni, ovvero innanzi al Capo dello Stato entro centoventi giorni, dalla piena conoscenza della stessa.

La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del d.lgs 33/2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5, comma 3 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente Responsabile del Procedimento  
Dott. Roberto Corgnati